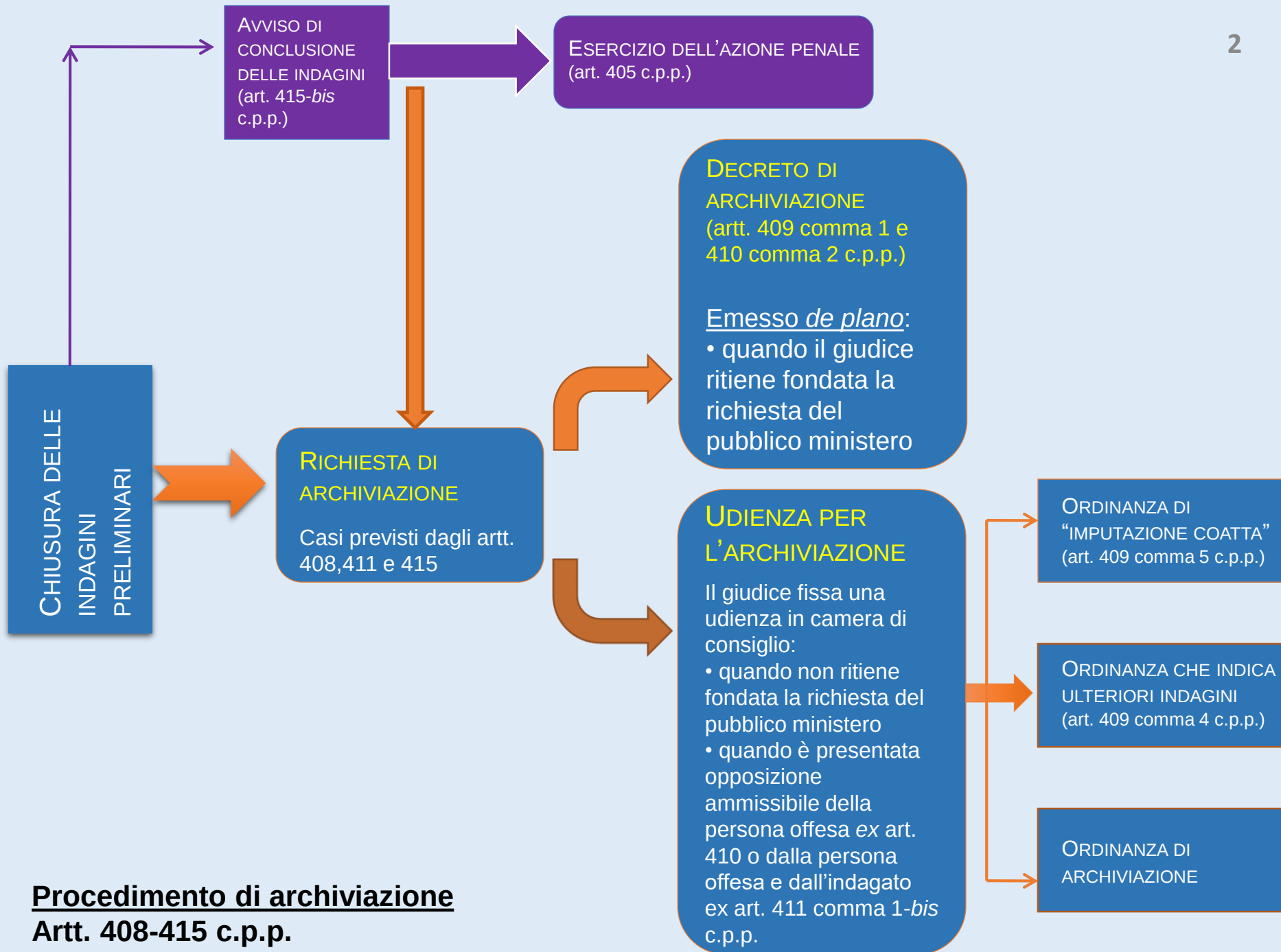


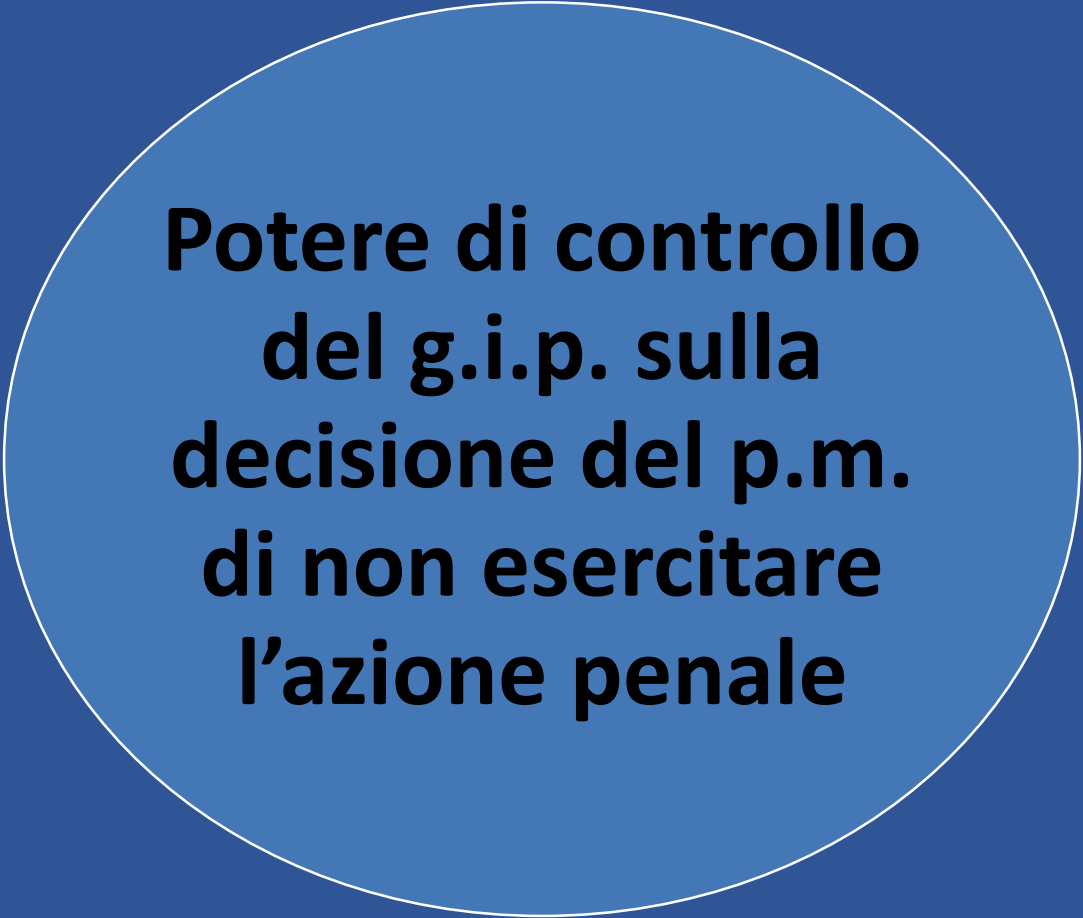
Archiviazione

artt. 408-415 c.p.p.



Natura dell'istituto

L'altra faccia del principio di obbligatorietà dell'azione penale



**Potere di controllo
del g.i.p. sulla
decisione del p.m.
di non esercitare
l'azione penale**

Principio di obbligatorietà art. 112 Cost.

Il pubblico ministero ha
l'obbligo di esercitare l'azione
penale

- Di fronte ad una notizia di reato il p.m. ha l'ineludibile alternativa di chiedere al giudice o l'archiviazione o il processo

CASI DI ARCHIVIAZIONE

Il pubblico ministero
la chiede al g.i.p. al
termine delle
indagini preliminari
quando

LA NOTIZIA DI REATO È INFONDATA

– ART. 408

- Il fatto non sussiste
- L'imputato non lo ha commesso

**MANCA UNA CONDIZIONE DI
PROCEDIBILITÀ** – ART. 411

**IL FATTO NON È PREVISTO DALLA
LEGGE COME REATO** ART. 411

IL REATO È ESTINTO – ART. 411

**IL FATTO È PARTICOLARMENTE
TENUE** – ART. 411 CO. 1-BIS

SONO IGNOTI GLI AUTORI DEL REATO
ART. 411

Novità d.lgs. 150/2022 *

NUOVA REGOLA DI GIUDIZIO AI FINI DELL'ARCHIVIAZIONE

Abrogato l'art. 125 disp. att. c.p.p.

- **Modificato il canone di valutazione della inidoneità probatoria degli elementi raccolti**

Modificato l'art. 408 comma 1 c.p.p.

- il p.m. chiede l'archiviazione «quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari **non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna** o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

* Anche in caso di richiesta di archiviazione, indagato e persona offesa debbono essere informati sulla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa

Archiviazione per infondatezza della *notitia criminis* - art. 408 c.p.p. ⁷

**Gli elementi
acquisiti nelle
indagini non
consentono di
formulare una
«ragionevole
previsione di
condanna»**

Regola di giudizio che
richiede un quadro
probatorio completo e
che già prefigura l'esito
del dibattimento
In dubio pro reo

Archiviazione per particolare tenuità del fatto – art. 411 co. 1-*bis* c.p.p.

Ratio

- Risponde al **principio di proporzionalità dell'intervento repressivo penale**, che vieta, in ossequio al canone dell'*extrema ratio*, di sanzionare penalmente condotte che appaiano immeritevoli di pena nel caso specifico

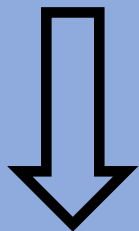
Natura

- È una **causa di non punibilità** (art. 131-*bis* c.p.), ma costruita anche come **causa di improcedibilità**



La richiesta – art. 408 c.p.p.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE



Art. 409 comma 1 c.p.p.

emesso *de plano*
quando il giudice
ritiene fondata la
richiesta del p.m. e in
mancanza di
opposizione

Deve essere motivato

**Deve essere notificato alla persona
sottoposta alle indagini nei cui confronti sia
stata emessa ordinanza di custodia cautelare**

Non è impugnabile*

*** È RECLAMABILE EX ART. 410-BIS C.P.P.**

Opposizione della persona offesa - art. 410 c.p.p.

11

Con la presentazione dell'opposizione - entro 20 gg. dalla notificazione della richiesta - la persona offesa **chiede la prosecuzione delle indagini preliminari** indicando **a pena di inammissibilità**

- l'oggetto della investigazione suppletiva
- i relativi elementi di prova

Opposizione

e reati commessi con violenza alla persona

Art. 408 comma 3-*bis* c.p.p.

- La notificazione alla persona offesa della richiesta di archiviazione è sempre dovuta
- Il termine per proporre opposizione è di 30 gg.

Opposizione

art. 411 comma 1-*bis* c.p.p.

In caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto

- Deve contenere le ragioni del dissenso, a pena di inammissibilità

Presentata dalla persona offesa e dalla persona sottoposta alle indagini

- Entro 10 gg. dalla notificazione della richiesta di archiviazione

Udienza per l'archiviazione*

art. 409 comma 2 c.p.p.

Quando il **giudice** non accoglie *de plano*, con decreto, la richiesta di archiviazione

Quando la **persona sottoposta alle indagini** ha proposto opposizione ammissibile se si tratta di archiviazione per particolare tenuità del fatto

Quando la **persona offesa** ha proposto una opposizione dichiarata ammissibile

* Fissata entro tre mesi dalla richiesta, si svolge in camera di consiglio, ex art. 127 c.p.p.

Particolare tenuità del fatto

«ARCHIVIAZIONE GARANTITA»

art. 411 comma 1-*bis* c.p.p.

15

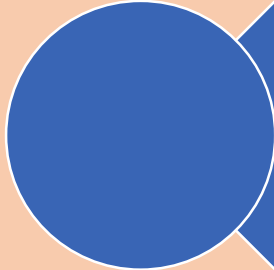


Coinvolgimento della persona offesa e della persona sottoposta alle indagini

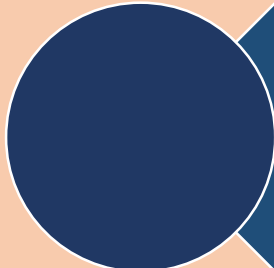
In caso di accoglimento dell'opposizione, il giudice fissa un'udienza in camera di consiglio, nel corso della quale **DEVE sentire le parti**

In mancanza di opposizione o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità (se accoglie la richiesta emette decreto di archiviazione; se la rigetta restituisce gli atti al p.m., eventualmente indicando nuove indagini o ordinando la formulazione dell'imputazione)

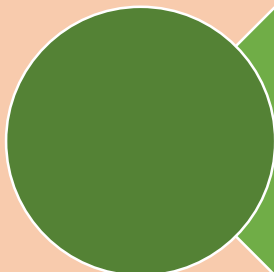
Epiloghi udienza per l'archiviazione*



Ordinanza di archiviazione



**Ordinanza di integrazione
delle indagini**



**Ordinanza per la formulazione
«coatta» dell'imputazione**

* Salva l'ipotesi dell'integrazione probatoria, la decisione sulla richiesta di archiviazione deve intervenire entro TRE MESI dalla fissazione dell'udienza

Nullità – art. 410-*bis* c.p.p.

Decreto di archiviazione

- Quando è stato emesso **senza che la persona offesa sia stata messa in condizione di proporre opposizione**
- Quando è stato emesso **senza rispettare i termini per la proposizione dell'opposizione**
- Quando il giudice **omette di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'opposizione** o la **dichiara inammissibile al di fuori dei casi consentiti**
 - *Alle stesse condizioni, è nulla l'archiviazione nei confronti della persona sottoposta alle indagini in caso di particolare tenuità del fatto*

Ordinanza di archiviazione

- Nei casi dell'art. 127 comma 5 c.p.p. (*nullità degli avvisi agli interessati*)

RECLAMO

ART. 410-BIS COMMI 3 E 4 C.P.P.

RIMEDIO per l'interessato finalizzato a far valere le nullità dell'archiviazione

- Entro 15 gg. dalla conoscenza del provvedimento
- Davanti al tribunale in composizione monocratica

Decisione sul reclamo

Con ordinanza inoppugnabile

- **Accoglimento**
- **Inammissibilità**
- **Rigetto**

Riapertura delle indagini

art. 414 c.p.p.

LIMITATA EFFICACIA PRECLUSIVA DEL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

- Il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni
- Se il giudice accoglie la richiesta di riapertura, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'art. 335 c.p.p.
- La riapertura delle indagini è respinta quando non sono ragionevolmente prevedibili nuove fonti di prova che possono determinare, unitamente agli elementi di prova già acquisiti, l'esercizio dell'azione penale.